

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 38

14 aprile 2021

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA GIBERTONI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN MATERIA DI CALENDARIO VENATORIO**

Oggetto assembleare n. 3145

## Relazione

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", al comma 4, dell'articolo 18, recante "Specie cacciabili e periodi di attività venatoria" prevede che: "Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria."

La Regione Emilia-Romagna ha recepito questa previsione, in particolare, con l'art. 50 recante "Calendario venatorio", della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che, al comma 1, prevede: "La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica: a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale; b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi; c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate; d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito.", previsione di cui, appunto, si propone la modifica nella presente proposta di legge regionale.

La proposta nasce da una considerazione di ordine generale che discende dalla constatazione di come la società italiana abbia maturato, da anni ed in misura ben più ampia della classe politica, una cultura nuova, di rispetto per gli animali, per cui la maggioranza degli italiani è contrario all'attività venatoria o, comunque, non la vede in maniera favorevole e da una constatazione di come negli anni il Calendario venatorio si sia trasformato in una sorta di grimaldello per forzare le norme vigenti, aprendo sempre maggiori spazi all'attività venatoria.

Volutamente e al fine di non offrire alibi di sorta a chicchessia si è limitato al minimo l'intervento normativo, che si propone di spostare dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa regionale la potestà di assunzione di questo atto, lasciandone

comunque alla Giunta regionale e ai suoi servizi tecnici la predisposizione.

Il fine precipuo è di consentire, anche in questa particolare materia, un più ampio processo partecipativo consono alla ma-

turità della società regionale e affidare un ruolo, degno della sua rilevanza, all'organo depositario della rappresentanza democratica regionale e che esprime l'indirizzo politico generale della Regione.

---

**PROGETTO DI LEGGE**

## Art. 1

*Modifiche all'art. 50, comma 1,  
della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8*

1. Il comma 1, dell'art. 50, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" è così sostituito:

"1. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e consultate tutte le associazioni e i portatori di interesse, propone, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Assemblea legislativa regionale il calendario venatorio,

da approvarsi e pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno e ciò al fine di regolare l'esercizio della caccia.

Il calendario venatorio regionale indica:

- a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
- b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
- c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
- d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito."